

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**
**Approvato con Deliberazione CC n. 18 del 14.04.2005; modificato con Delibera
C.C. n. 76 del 14/11/2005**

PREMESSA

TITOLO I - OGGETTO

ART.1 - OGGETTO

TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART.4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

ART.5 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

ART.6 – RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

ART.7 – ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI FAMILIARI

ART.8 – SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO - FINALITA'

TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.9 – SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.10 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART.11 – DECADENZA E REVOCA

ART.12 – ACCREDITAMENTO

ART.13 – VIGILANZA

TITOLO IV - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.14 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART.15 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART.16 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.17 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.18 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.19 – GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.20 – FREQUENZA

ART.21 – RETTE

ART.22 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

- ART.23 – DIREZIONE ORGANIZZATIVO - GESTIONALE E COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO
- ART.24 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI
- ART.25 – FORMAZIONE PERMANENTE
- ART.26 – SERVIZIO DI REFEZIONE
- ART.27 – RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

TITOLO VII - NORME FINALI

- ART.28 – NORMA FINALE

TITOLO I OGGETTO

PREMESSA

Il Comune di Borgo a Mozzano riconosce e promuove i diritti dell'infanzia, così come indicati nella "Carta dei diritti" emanata dalla Commissione della Comunità Europea, riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali ed opera perché essi siano rispettati come persone ed in particolare ritiene che ogni bambino abbia diritto:

- ad una vita sana;
- alla possibilità di esprimersi spontaneamente;
- alla considerazione di se stesso come individuo;
- alla dignità e all'autonomia;
- alla fiducia in se stesso e al piacere di imparare;
- ad un apprendimento costante e ad un ambiente attento alle sue esigenze;
- alla socialità, all'amicizia e alla collaborazione con gli altri;
- a pari opportunità senza discriminazioni dovute al sesso, alla razza o ad handicap;
- alla valorizzazione della diversità culturale;
- al sostegno in quanto membro di una famiglia e di una comunità;
- alla felicità.

In questo contesto il Comune di Borgo a Mozzano riconosce la necessità:

- 1 - di garantire la presenza di servizi educativi di qualità e affidabilità per i bambini da 0 a 3 anni in tutto il territorio comunale;
- 2 - di coordinare le offerte esistenti nel territorio, garantendo ai cittadini uguali sistemi di accesso e omogenee modalità organizzative e gestionali nei servizi educativi 0/3 anni.

Tutti i servizi educativi per i bambini e le bambine gestiti direttamente o tramite terzi in convenzione dal Comune di Borgo a Mozzano sono servizi formativi di interesse pubblico, che ispirano la propria funzione e i principi educativi alla Costituzione della Repubblica Italiana, alla Convenzione Internazionale sui diritti per l'Infanzia (New York 1989) e alla Carta delle Città Educative (Barcellona 1990).

TITOLO I

ART.1 OGGETTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e servizi sociali", l. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", DPCM 30.03.2001 "Atti di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona", LR n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", LR 32/2002 e conseguente normativa di esecuzione, disciplina il

funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento, presenti sul territorio del Comune di Borgo a Mozzano.

2. Il Comune di Borgo a Mozzano riconosce come tipologie d'intervento rivolte ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni quelle previste dalla legge di settore che comprendono sia i servizi istituzionali consolidati sia i servizi integrativi, che hanno il compito di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini.
3. Il Comune di Borgo a Mozzano riconosce altresì come interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa ed al precedente comma 1, considerandoli quindi pienamente inseriti nel proprio sistema dei servizi educativi per l'infanzia, tutti i servizi e le azioni regolate dal presente regolamento.

TITOLO II

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2

FINALITA' DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che tendono alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.
2. La realizzazione di tali finalità consegue al riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, alla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari,
5. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

ART.3

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste all'articolo 4 della L.R. n. 32/2002 nonché dagli art. 8 e ss. del Regolamento 47/R approvato con DPGR 08.08.2003 in particolare da:

- 1.1. Nido di infanzia
- 1.2. Servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - a – Centro dei bambini e dei genitori
 - b – Centro gioco educativo
 - c – Servizio domiciliare

ART.4

PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati e del privato sociale autorizzati e accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per l'infanzia si fonda sulla prospettiva delle diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune di Borgo a Mozzano, mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza, di cui al successivo Titolo III del presente regolamento.

ART.5

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

- 1 Il Comune di Borgo a Mozzano gestisce i servizi educativi per l'infanzia garantendone l'integrazione con gli altri interventi socio - educativi presenti sul territorio.
- 2 I servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento, in riferimento ai quali il Comune di Borgo a Mozzano dispone di assumere la diretta titolarità, possono essere gestiti:
 - Secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
 - in tutto o in parte tramite soggetti privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, con particolare riferimento alla qualità del progetto pedagogico;
 - in collaborazione con soggetti del terzo settore e più precisamente:
 - a) Organizzazioni di Volontariato;
 - b) Cooperative Sociali;
 - c) Associazioni di Promozione Sociale;
 - d) Soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 1 comma 4, della Legge 328/2000.
- 3 Le eventuali convenzioni stipulate con altri Comuni ai sensi del precedente comma 2 e regolamentate ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30 del D. lgs. 267/2000, devono disciplinare, nel pieno rispetto delle leggi e del presente regolamento, tutti gli aspetti del rapporto costituito compresa l'ammissione dei bambini ai servizi ed il loro numero.

ART.6
RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

1. Il Comune di Borgo a Mozzano, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio e non.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune di Borgo a Mozzano;
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo da graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune di Borgo a Mozzano;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) le forme di liquidazione a carico del Comune;
 - e) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.
 - f) tutti gli elementi valutati come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale e educativa, come la partecipazione all'attività di formazione del personale nei servizi per la prima infanzia, progettata dal Comune di Borgo a Mozzano.

ART. 7
ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI FAMILIARI

1. Il Comune adotta l'elenco Zonale degli Educatori Domiciliari, costituito secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento Regionale n.47/r /2003.
2. Costituiscono requisiti per l'inserimento all'elenco di cui al precedente comma da parte di persone:
 - a. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
 - b. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione/aggiornamento inerenti la professione di educatore domiciliare per un ammontare minimo di 20 ore all'anno;
 - c. un tirocinio minimo di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta.
3. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma da parte di società, associazioni e imprese cooperative:
 - a. il possesso da parte degli operatori che svolgeranno il servizio di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
 - b. la documentazione da parte degli stessi soggetti di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi educativi per la prima infanzia.
 - c. la nomina, da parte del soggetto, di un legale rappresentante.
4. L'iscrizione ha durata annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati.

ART. 8
SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO – FINALITA'

1. Il Comune di Borgo a Mozzano, si riserva la facoltà di dare vita ad iniziative e servizi per il tempo libero al fine di creare sul territorio una presenza significativa di azioni orientate a favorire la cultura e la pratica del gioco come fattore di fondamentale importanza e centralità nell'ambito più complessivo della qualità della vita infantile.
2. I servizi sono finalizzati ad offrire spazi, opportunità e punti di riferimento per consentire a bambini/e e ragazzi/e di esercitare, durante il tempo libero, il loro bisogno/diritto al gioco:
 - a) in spazi sicuri e in ambiti di socializzazione controllata avendo a disposizione una gamma di opportunità ludiche non usuali;
 - b) in spazi pubblici (piazze, strade, luoghi verdi), facilmente accessibili, nei quali i bambini e i ragazzi possano andare da soli e senza controllo o animazione.

TITOLO III SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.9 SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

1. Il Comune, nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio alle stesse correlate, determina il livello di sviluppo del Sistema Locale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia. In questo quadro, decide, in particolare:
 - a. il finanziamento da attribuire al sostegno della gestione dei servizi privati accreditati;
 - b. il finanziamento da attribuire alla promozione dell'immagine e dell'informazione sui servizi, secondo le modalità di cui al successivo Titolo IV.

ART.10 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della Legge Regionale n. 32/2002.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - 2.1. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento Regionale;
 - 2.2. rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale;
 - 2.3. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dal Regolamento Regionale e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - 2.4. ottemperanza a tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente ai requisiti igienico-sanitari.

3. Per tipologie di servizio sperimentali o comunque non direttamente riconducibili a quelle individuate al precedente articolo 2, comma 1, si intende che i requisiti siano individuati in via analogica con riferimento alla tipologia più simile fra quelle dichiarate nel già richiamato articolo 2, comma 1.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento, al Comune dove il servizio ha sede.
5. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nei precedenti commi 2 e deve essere corredato da copia del documento di cui all'art. 4 D. Lgs. 626/1994 ovvero all'autocertificazione di cui all'art. 4 comma 11 del D.Lgs. N° 626/1994 così come modificato dall'art.3 del D. Lgs. 242/96.
5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e deve essere sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
6. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
7. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
 - 7.1. dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - 7.2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - 7.3. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - 7.4. periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento
 - 7.5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
8. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento individuandone la durata massima nel termine di 3 mesi.

ART. 11 DECADENZA E REVOCA

1. L'autorizzazione decade in mancanza di rinnovo annuale o in caso di sospensione per almeno sei mesi dell'attività.
2. L'autorizzazione può essere revocata dal Comune in caso di accertamento della sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'autorizzazione o per motivi igienico-sanitari segnalati dalla Asl, qualora il soggetto gestore non abbia provveduto ad adempiere alle eventuali prescrizioni impartite nel tempo assegnato.

ART.12 ACCREDITAMENTO

1. Sono interessati al regime dell'accREDITamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accREDITamento:
 - 2.1. possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
 - 2.2. esistenza del progetto organizzativo ed educativo del servizio definito in relazione ai principi nel presente regolamento;
 - 2.3. programma di formazione del personale educativo prevista per un minimo di 40 ore annue e previsione delle funzioni di coordinamento tecnico pedagogico;
 - 2.4. disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete locale;
 - 2.5. previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
 - 2.6. disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
 - 2.7. presenza, nella disciplina delle ammissioni, di criteri di priorità per favorire l'accesso di bambini portatori di handicap e di disagio sociale, di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale, di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati, nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura o religione;
 - 2.8. articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.
3. Per i servizi privati l'accREDITamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso a finanziamento pubblico, mentre il possesso dei requisiti necessari per l'accREDITamento è condizione di funzionamento per i servizi a titolarità pubblica.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accREDITamento al Comune dove il servizio ha sede.
5. La domanda di accREDITamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
6. L'accREDITamento ha durata triennale e deve essere sottoposto a rinnovo negli stessi termini.
7. La domanda per il rinnovo dell'accREDITamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITamento o di rinnovo dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
8. Il soggetto gestore di un servizio accREDITato è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'accREDITamento in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
 - 8.1. dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - 8.2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - 8.3. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;

- 8.4. periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento
- 8.5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
- 8.6. esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.
9. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accREDITAMENTO individuandone la durata massima nel termine di 3 mesi.

ART.13 VIGILANZA

1. Il Comune, mediante il Servizio di Polizia Municipale, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.

TITOLO IV IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.14 IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione sui servizi al fine di:
 - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento a tutti i servizi attivi sul proprio territorio e non, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

ART.15 INFORMAZIONE SUI SERVIZI

1. Il Comune coordina annualmente per la scadenza del 28 febbraio, così come previsto dal d.lgs. 267/2000, la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio e inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART.16 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, qualificabile come servizio formativo di interesse pubblico sono garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione, previsti dal Regolamento Regionale per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. Gli organismi di partecipazione delle famiglie hanno come propria finalità la promozione della partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi mediante l'organizzazione di iniziative di partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.

TITOLO V ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI (Modificato con delibera di C.C. n.76 del 14/11/2005)

ART.17 UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, tutti i bambini residenti nel Comune di Borgo a Mozzano, in età utile, residenti e comunque temporaneamente dimoranti per comprovati motivi nel Comune o in Comuni con esso convenzionati, fino alla copertura dei posti disponibili.

ART.18
BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vanno predisposte utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.
5. Le domande, redatte da uno dei soggetti esercitanti la patria potestà ovvero affidatari del minore, devono essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del comune di Borgo a Mozzano, **rispettando le seguenti scadenze semestrali:**
 - entro il 31 Dicembre di ogni anno per ottenimento dei buoni servizio, rilasciata come compartecipazione alla spesa della retta
 - a. entro il 30 Giugno di ogni anno per ottenimento dei buoni servizio, rilasciata come compartecipazione alla spesa della retta**
6. Nel caso si renda necessaria la formazione di una graduatoria, le domande presentate in data successiva ai termini indicati al comma precedente sono accantonate ed esaminate per le ammissioni al turno successivo.
7. **La concessione del contributo da parte del Comune di Borgo a Mozzano ha cadenza semestrale, vale a dire viene concessa per 6 mesi, allo scadere dei quali, per poter continuare ad usufruire della suddetta erogazione è necessario procedere al rinnovo della richiesta tramite nuova presentazione della domanda.**
8. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ha la titolarità, nonché a quelli accreditati e convenzionati.
9. Alla domanda possono inoltre essere allegati tutti quei documenti ritenuti utili dai richiedenti per documentare eventuali particolari situazioni di famiglia tali da determinare la precedenza in graduatoria o l'assegnazione dei punteggi indicati nelle tabella "A" allegata al presente regolamento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
10. La documentazione di cui al precedente comma 8 può essere resa anche a mezzo di autocertificazione da parte dei richiedenti.
11. Nel caso di collocazione in graduatoria utile ai fini dell'ammissione del bambino al servizio educativo richiesto, l'Ufficio competente provvede ad accertare, richiedendo nei casi dovuti la documentazione necessaria, la veridicità di quanto eventualmente autocertificato dai richiedenti in sede di richiesta.
12. L'Ufficio competente, con proprio specifico atto motivato, può dichiarare la decadenza di uno o più richiedenti, qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false, mancanza di requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento.

13. I richiedenti sono tenuti, entro i termini indicati al precedente comma 4, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle condizioni del nucleo familiare che possa produrre effetti sull'attribuzione o meno dei punteggi.
14. La presentazione della domanda di ammissione ad uno qualunque dei servizi educativi comporta l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.

ART.19 GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale garantendo la trasparenza della procedura, un'apposita graduatoria di accesso.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta in collaborazione con gli uffici comunali preposti, determina, la tabella dei punteggi, allegata al presente Regolamento sotto la lettera "A", da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini:
 - a. portatori di handicap;
 - b. il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale;
 - c. il cui nucleo familiare sia monoparentale;
 - d. nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati.
3. I bambini già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno scolastico precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.
4. Per l'assegnazione dei punteggi di cui alle sezioni "OCCUPAZIONE", "LUOGO DI LAVORO" e "ORARIO DI LAVORO" della tabella (ALL. A) deve essere considerata la sola occupazione lavorativa primaria debitamente documentata. Non costituiscono pertanto titolo ai fini dell'assegnazione dei punteggi le attività supplementari che si affianchino alla occupazione lavorativa primaria quali, a titolo di esempio, studio, volontariato, seconda attività lavorativa, altre attività a diverso titolo esercitate, attività non retribuite. E' ammessa la cumulabilità di più part-time da lavoro dipendente.
5. Per l'assegnazione dei punteggi di cui alla sezione "SITUAZIONE FAMILIARE" della tabella (ALL. A) si precisa che:
 - a. a) nel caso di figli nati da precedente matrimonio si procede alla attribuzione del punteggio pieno se risultano a carico e presenti nel nucleo familiare;
 - b. b) in presenza di sentenza di separazione o divorzio che preveda l'affidamento parziale dei figli ad entrambi i genitori si procede alla attribuzione del punteggio in modo proporzionale all'affidamento.
6. Le graduatorie sono formulate dall'Ufficio competente presso il Servizio Amministrativo entro il **31 Gennaio ed entro il 30 Luglio di ogni anno per l'inserimento da effettuarsi il primo in corso d'anno, il secondo a partire dal 1° settembre, data prevista anche per l'erogazione dei buoni servizio.**

7. Il Servizio Amministrativo provvede a comunicare, tramite lettera raccomandata A.R., ai richiedenti che si sono collocati in posizione utile l'ammissione del proprio figlio al servizio educativo richiesto.
8. I richiedenti, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 7, decidono se inserire o meno il bambino al servizio. Trascorso tale termine senza alcuna risposta, l'Ufficio Istruzione non terrà più conto della richiesta e provvederà a contattare altri richiedenti secondo l'ordine di graduatoria.
9. I bambini, già frequentanti un Nido d'infanzia o un centro gioco educativo nell'anno scolastico precedente, hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della conferma della domanda di iscrizione.

ART.20 FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a) la realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - b) forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. La frequenza ai servizi educativi per l'infanzia comporta il pagamento da parte dei genitori della quota stabilita dal gestore del servizio secondo il modulo di frequenza prescelto.
4. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.
5. Il progetto educativo ed organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
6. Le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori ai trenta giorni possono dar luogo alla esclusione dal servizio previo accertamento, attraverso un contatto con i genitori, delle motivazioni dell'assenza.
7. Nel caso di assenza per malattia superiore a cinque giorni consecutivi, per la riammissione al servizio è necessario presentare il certificato medico attestante l'avvenuta guarigione.
8. Quando l'assenza non sia dovuta a malattia la riammissione avviene dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta da uno dei genitori.
9. Il ritiro dal servizio deve essere sempre comunicato per iscritto al Soggetto gestore, da parte di uno dei soggetti esercitanti la patria potestà ovvero affidatari del bambino, 30 giorni prima del ritiro stesso.

10. La presenza o l'assenza di ogni singolo bambino vengono giornalmente riportate su apposito registro.
11. L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.
12. Nei servizi per l'infanzia, i nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso di posti liberi in seguito a rinunce entro il 31 marzo sono integrati utilizzando la graduatoria di ammissione di cui al precedente articolo 19. I bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola per l'infanzia, possono proseguire fino alla conclusione dell'anno scolastico.

ART.21 RETTE

1. Il soggetto gestore dei servizi privati accreditati determina, nell'ambito di quanto prescritto dal precedente comma, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Amministrazione Comunale concorre alla spesa sostenuta dagli utenti dei servizi educativi per l'infanzia con l'assegnazione di buono servizio a concorrenza delle spese di frequenza determinati dall'Amministrazione Comunale, annualmente in base alla politica di bilancio.

ART. 22 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, stabilisce gli importi delle tariffe per ciascuna tipologia di servizio di cui il Comune ha assunto la diretta titolarità, tenuto conto dei costi, dei tempi e delle modalità di svolgimento dei servizi medesimi.
2. La Giunta comunale stabilisce altresì:
 - a) i valori ISEE di riferimento per applicazione della tariffa minima e massima (in caso di servizio a titolarità diretta) e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni (per l'erogazione dei buoi servizio);
 - b) le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni nel caso di rilevanti variazioni intervenute nella situazione economica del richiedente, successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE.
 - c) l'importo della tariffa nel caso frequenza ai servizi di più di un bambino appartenente allo stesso nucleo familiare;
 - d) l'importo della tariffa per il mantenimento del posto per i frequentanti un Nido d'infanzia o un centro gioco educativo;

- e) l'importo per la frequenza nel caso di bambini frequentanti più servizi.
3. La tariffa di mantenimento posto di cui alla lettera d) del precedente comma 1 viene riconosciuta esclusivamente al momento dell'inserimento, quando l'utente richianda un posticipo dell'inserimento stesso.
 4. Le tariffe sono calcolate sulla base mensile dovuta, quale compartecipazione al costo complessivo del servizio, indipendentemente dalle giornate di presenza del bambino, fatte salve le riduzioni e le esenzioni previste dal presente regolamento.
 5. Nei casi previsti dal precedente comma 4, è presa in considerazione la tariffa convenzionale giornaliera determinata annualmente dalla Giunta comunale per ciascuna tipologia di servizio nella misura massima di 1/30 della tariffa mensile.
 6. L'esenzione totale dal pagamento della tariffa viene concessa quando sussiste un particolare disagio socio-economico familiare documentato dai Servizi Sociali.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART 23 DIREZIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE E COORDINAMENTO PSICO- PEDAGOGICO

1. Il Comune di Borgo a Mozzano ed il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta garantisce le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento psico-pedagogico mediante figure tecniche dotate di appositi titoli di formazione. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
 - Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - Promozione e monitoraggio della qualità;
 - Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

ART.24 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di

rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori
3. Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli operatori riveste le funzioni di referente.
5. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
6. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
7. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

ART.25 FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

ART.26
SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa per i bambini .
2. Una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico.

ART.27
RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio.

TITOLO VII
NORME FINALI

ART.28
NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

TABELLA DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI

<u>CRITERI</u>		
<i>CODICE</i>		<i>PUNTEGGIO</i>
	<u>PRECEDENZA</u>	
1 P	Bambini disabili	precedenza
2 P	Bambini con fratelli disabili o un genitore disabile	precedenza
3 P	<p style="text-align: center;">Bambini con situazioni particolarmente gravi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orfani di entrambi i genitori - Bambini non riconosciuti da uno dei genitori - Dissociazione familiare grave - Stato di grave difficoltà economica del nucleo familiare - Bambini in affidamento - Bambini adottati - Bambini figli di genitori senza fissa dimora - Segnalati dal Servizio sociale comunale o dall'USL 	precedenza

SITUAZIONE FAMILIARE		
4 F	Famiglia monoparentale	Punti 8
5 F	per ciascun figlio di età compresa tra gli 0 ed i 3 anni oltre a quello per cui viene fatta richiesta di ammissione.	Punti 4
6 F	per ciascun figlio di età compresa tra i 3 ed i 6 anni.	Punti 3
7 F	per ciascun figlio di età compresa tra i 6 ed i 10 anni.	Punti 2
8 F	per ciascun figlio di età compresa tra i 10 ed i 16 anni	Punti 1
9F	nuova gravidanza, debitamente certificata, in atto al momento della presentazione della domanda.	Punti 4
10 F	Gemelli	Punti 8
11 F	Nonni (materni e paterni) non conviventi ma residenti nello stesso Comune del nucleo familiare.	Punti 2
12 F	Nonni (materni e paterni) residenti in Comune diverso da quello di residenza del nucleo familiare con distanza superiore ai 15 km dalla abitazione del bambino o deceduti.	Punti 4
13 F	Presenza di conviventi che risultino impegnati in prestazioni di assistenza ad un familiare non convivente (situazione dimostrata da adeguata documentazione medica)	Punti 1
14 F	presenza di conviventi che risultino impegnati in prestazioni di assistenza ad un familiare convivente (situazione dimostrata da adeguata documentazione medica)	Punti 2
15 F	Bambini presenti nella graduatoria dell'anno precedente	Punti 4

<u>CRITERI</u>				
<i>CODICE</i>		<i>PUNTEGGIO</i>		
	<i>OCCUPAZIONE</i>		Padre	Madre
16 O	Genitori con lavoro fuori casa con orario da 10 a 20 ore settimanali	P.6		
17 O	Genitori con lavoro fuori casa con orario da 20 a 30 ore settimanali	P.8		
18 O	Genitori con lavoro fuori casa con orario da 30 a 36 ore settimanali	P.10		
19 O	Genitori con lavoro fuori casa con orario superiore alle 36 ore settimanali	P.14		
20 O	Genitori con lavoro a domicilio	P.8		
21 O	Genitori occupati in lavori occasionali documentati (almeno due mesi l'anno)	P.4		
22 O	Genitori disoccupati	P.5		
23 O	Genitori studenti	P.5		
24 O	Madre casalinga	P.3		
	<i>LUOGO DI LAVORO</i>			
25 L	situazioni nelle quali la sede operativa più vicina dell'attività lavorativa di almeno uno dei genitori si trovi fuori dal territorio Comunale e disti oltre 25 chilometri dall'abitazione.	P.1		

	<i>ORARIO DI LAVORO</i>			
26 OL	Orario spezzato, a turni o variabile	P.1		
27 OL	Lavoratori che si assentano per lunghi periodi	P.2		
28 OL	Orario con turni di notte	P.3		

- A pari punteggio viene data la precedenza ai nuclei con I.S.E.E. inferiore